

■ *Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza*

Milano, 8 marzo 2013

Prot.: 134

Posta elettronica

Agli iscritti all'Ordine dei dottori agronomi
e dei dottori forestali di Milano

Loro Sedi

Cara/o Collega,

L'art. 1, legge 7 gennaio 1976, n. 3 specifica che i titoli di **Dottore agronomo** e di **Dottore forestale**, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.

L'art. 10, Dpr 5 giugno 2001, n. 328, enuncia i titoli professionali degli iscritti nella sezione B dell'Albo che sono i seguenti:

- a) **Agronomo iunior** e **Forestale iunior**;
- b) **Zoonomo**;
- c) **Biotechnologo agrario**.

Titolo professionale

Considerato che il titolo professionale rappresenta l'identità professionale dell'iscritto all'Albo, si sottolinea che questo deve sempre essere utilizzato correttamente e – ove possibile – per intero, al fine di fornire un'adeguata informazione e una corretta pubblicità. Si ricorda, altresì, che **la denominazione di "Agronomo" non corrisponde, alla luce della legislazione vigente, ad alcun titolo professionale.**

Con l'occasione, si ritiene necessario fornire alcuni esempi di come i titoli professionali possono essere utilizzati, con le relative eventuali abbreviazioni, e come devono essere dichiarati ed evidenziati negli elaborati professionali e nelle comunicazioni (con qualsiasi mezzo effettuate).

Per questo motivo si deve raccomandare a tutti gli iscritti all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali di qualificarsi in ogni occasione con i titoli previsti dalla Legge che, in quanto tali, definiscono in maniera esclusiva e inequivocabile l'appartenenza all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché l'attribuzione delle relative competenze professionali costituendo, nel contempo, strumento pubblicitario non solo lecito ma doveroso.

Abbreviazioni

Per quanto riguarda le abbreviazioni queste possono essere quelle indicate in tab. 1. Analogamente sono indicate le abbreviazioni e le locuzioni scorrette, da non usarsi.

Titoli accademici

L'eventuale indicazione di titoli accademici, riservata a coloro i quali li possono utilizzare in forza dei regolamenti loro applicabili, non deve compromettere i principi sopra richiamati.

A titolo di esempio, il titolo di *dottore di ricerca in ...* può essere posposto al titolo professionale (Nome Cognome, dottore agronomo, dottore di ricerca in ...) o anteposto allo stesso se impiegato in forma abbreviata (Ph. D. Dr. Agr. Nome Cognome).

Titoli di studio

L'indicazione del titolo di studio accanto al titolo professionale non è di norma consentita poiché il titolo professionale è giuridicamente assorbente ai fini dell'esercizio della professione, soprattutto se il titolo di studio è quello che ha consentito l'accesso all'abilitazione all'esercizio della professione.

L'indicazione di un eventuale titolo di studio che non dà luogo all'accesso alla professione o che pur dando luogo non è quello fatto valere per il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione **non è consentita** in quanto non legittima a ricondurre il titolo professionale al titolo di studio stesso. Può essere consentita per esigenze di comunicazione ove sia necessaria una specificazione, non sostitutiva, ma interpretativa del titolo professionale di natura limitativa o con valore di sottolineatura di un ambito professionale specialistico.

Nel curriculum professionale, al contrario, è possibile indicare tutti i titoli di studio, indipendentemente dal legame giuridico effettivo o potenziale con il titolo professionale, avendo cura di non generare errate interpretazioni del titolo professionale.

Pubblicità

Si ricorda che tra i diritti fondamentali del consumatore, ai sensi art. 2, DLgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), vi è quello dell'informazione, che deve essere adeguata, e della pubblicità, che deve essere corretta. Si specifica che in base all'art. 4, punto d, del DLgs 2 agosto 2007, n. 145, la pubblicità comparativa può essere ammessa solo se soddisfa la condizione di non ingenerare confusione sul mercato tra i professionisti con l'utilizzo di denominazioni improprie o altri segni distintivi.

L'utilizzo di titoli o specializzazioni di fantasia avulse dal titolo previsto dalla Legge, o peggio, mutuata da altre categorie professionali, viene pertanto a costituire una forma di pubblicità ingannevole.

L'art. 21 del DLgs 6 settembre 2005, n. 206 considera: *ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.*

Tra gli elementi seguenti idonei a rendere ingannevole la forma pubblicitaria ritroviamo:

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti [il neretto è nostro].

Ne consegue che l'utilizzo di titoli diversi da quelli attribuiti dalla legge, *qualora rientri nelle fattispecie previste dall'art. 21 e seguenti del DLgs 6 settembre 2005, n. 206, può anche essere sanzionata in applicazione del Codice del consumo.*

Analoghe considerazioni derivano dalle recenti norme sulla pubblicità professionale (art. 3, comma 5, lett. g, DL 13 agosto 2011, n. 138, e art. 4, Dpr 7 agosto 2012, n. 137) secondo le quali *la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.*

L'art. 24 del Codice deontologico già consentiva invero la pubblicità ai sensi dell'art. 2 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, ma, nel contempo, prescriveva che essa non può essere "autoreferenziale, laudativa, enfaticamente, denigratoria, suggestiva, ingannevole né determinare condizioni di accaparramento".

Rilevanza deontologica

A prescindere dal fatto commerciale, il fregiarsi di titoli diversi da parte di un iscritto all'albo costituisce in ogni caso illecito disciplinare poiché rientra pienamente nelle previsioni del Codice deontologico dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Rilevanza penale

Si ricorda che, come previsto dall'art. 498 c.p., è sanzionabile chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Analogamente, ove l'iscritto, ritenendo di non usare la propria carta intestata, si trovasse a redigere qualsiasi elaborato formalizzato nell'ambito di contesti grafici non propri, deve assicurarsi che i principi di evidenza del proprio titolo professionale siano correttamente rispettati, vi sia coincidenza tra l'evidenziazione della titolarità dell'elaborato con le sue parti e vi sia coerenza tra le parti dello stesso (copertina e/o cartiglio/contenuto).

Tra i titoli professionali che rientrano tra quelli per i quali è richiesta una specifica abilitazione dello Stato, ve ne sono alcuni che hanno assunto la connotazione di titolo professionale solo con l'entrata in vigore del Dpr 5 giugno 2001, n. 328 (art. 15 e segg.), ove prima di quella data costituivano mere specificazioni e attributi di titoli professionali previgenti. Al momento, tali qualificazioni non possono essere più impiegate né in aggiunta al titolo professionale né, tanto meno, da sole a meno di non possedere le relative abilitazioni (ex Dpr 328/2001).

Il Consiglio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Mario Fabbri
Presidente



Tab. 1 – Titoli professionali, abbreviazioni e contestualizzazioni

<i>Titolo professionale</i>	<i>Abbreviazioni</i>	<i>Risultato</i>	<i>Modi errati</i>
Dottore agronomo		<i>Dottore agronomo</i> Nome e Cognome Nome e Cognome, <i>dottore agronomo</i> Nome e Cognome, <i>Dottore agronomo</i>	<i>dottore Agronomo</i> <i>dr. Agronomo</i> <i>dott. Agronomo</i> <i>Dott. Agronomo</i> <i>dott. Agr.</i>
	Dott. Agr.	<i>Dott. Agr.</i> Nome e Cognome	
	Dr. Agr.	<i>Dr. Agr.</i> Nome e Cognome	<i>dr. Agr.</i>
	Dott. agr.	<i>Dott. agr.</i> Nome e Cognome	
	Dr. agr.	<i>Dr. agr.</i> Nome e Cognome	
	dott. agr.	<i>dott. agr.</i> Nome e Cognome	
	dr. agr.	<i>dr. agr.</i> Nome e Cognome	
Dottore forestale		<i>Dottore forestale</i> Nome e Cognome Nome e Cognome, <i>dottore forestale</i> Nome e Cognome, <i>Dottore forestale</i>	<i>dottore Forestale</i> <i>dr. Forestale</i> <i>dott. Forestale</i> <i>Dott. Forestale</i> <i>dott. For.</i>
	Dott. For.	<i>Dott. For.</i> Nome e Cognome	
	Dr. For.	<i>Dr. For.</i> Nome e Cognome	<i>dr. For.</i>
	Dott. for.	<i>Dott. for.</i> Nome e Cognome	
	Dr. for.	<i>Dr. for.</i> Nome e Cognome	
	dott. for.	<i>dott. for.</i> Nome e Cognome	
	dr. for.	<i>dr. for.</i> Nome e Cognome	
<i>Titolo professionale</i>	<i>Alternativa</i>	<i>Risultato</i>	<i>Modi errati</i>
Agronomo iunior		Nome e Cognome, <i>agronomo iunior</i> Nome e Cognome, <i>Agronomo iunior</i>	<i>dottore Agronomo iunior</i>
	Agronomo iunior Dott.	<i>Agronomo iunior Dott.</i> Nome e Cognome	<i>dr. Agronomo iunior</i> <i>dott. Agronomo iunior</i> <i>Dott. Agronomo iunior</i>
Forestale iunior		Nome e Cognome, <i>forestale iunior</i> Nome e Cognome, <i>Forestale iunior</i>	<i>dottore Forestale iunior</i>
	Forestale iunior Dott.	<i>Forestale iunior Dott.</i> Nome e Cognome	<i>dr. Forestale iunior</i> <i>dott. Forestale iunior</i> <i>Dott. Forestale iunior</i>
Zoonomo		Nome e Cognome, <i>zoonomo</i> Nome e Cognome, <i>Zoonomo</i>	<i>dottore Zoonomo</i>
	Zoonomo Dott.	<i>Zoonomo Dott.</i> Nome e Cognome	<i>dr. Zoonomo</i> <i>dott. Zoonomo</i> <i>Dott. Zoonomo</i>
Biotecnologo agrario		Nome e Cognome, <i>biotecnologo agrario</i> Nome e Cognome, <i>Biotecnologo agrario</i>	<i>dottore Biotecnologo Agrario</i>
	Biotecnologo agrario Dott.	<i>Biotecnologo agrario Dott.</i> Nome e Cognome	<i>dr. Biotecnologo Agrario</i> <i>dott. Biotecnologo Agrario</i> <i>Dott. Biotecnologo Agrario</i>